

**Accordo amministrativo
tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
relativo al riconoscimento degli attestati di maturità¹**
(del 16 gennaio / 15 febbraio 1995)

*Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera;
consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza,
si conviene quanto segue:*

I. Disciplinamento del riconoscimento della maturità

Principio

Art. 1 ¹Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne:

- a. gli attestati cantonali di maturità liceale,
- b. gli attestati ottenuti agli esami svizzeri di maturità², e
- c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari.³

²Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.

³Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento.

II. Istanza comune di riconoscimento

Commissione svizzera di maturità

Art. 2 Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una «Commissione svizzera di maturità» (Commissione).

Compiti

Art. 3 ¹La Commissione sottopone al DFI e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.

²Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.

³La Commissione organizza gli esami svizzeri di maturità e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari.⁴

⁴Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.

⁵Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati esteri con quelli svizzeri.

⁶Essa esamina, all'attenzione del DFI e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.

Composizione, organizzazione

Art. 4 ¹La Commissione conta al massimo 25 membri.

²La metà dei membri è nominata dal DFI, l'altra metà dal Comitato della CDPE. Quest'ultimo nomina il presidente o la presidente d'intesa con il DFI. La durata dei mandati è di 4 anni; non può superare 12 anni.⁵

³La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.⁶

⁴La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'approvazione del DFI e del Comitato della CDPE.

¹ Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.

² Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

³ Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.

⁴ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

⁵ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

⁶ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

Finanze

Art. 5 ¹La presidente o il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati.⁷

²La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI e la CDPE stessa.

III. Esami svizzeri di maturità⁸

Principio

Art. 6 ¹La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.

²Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.

Regolamento

Art. 7 Lo svolgimento degli esami svizzeri di maturità è disciplinato dall'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità⁹. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE.¹⁰

IIIa. Esami complementari¹¹

Principio¹²

Art. 7a ¹La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complementari per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

²La Commissione può organizzare gli esami complementari di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

Regolamento¹³

Art. 7b Gli esami complementari alla maturità professionale sono retti dall'ordinanza del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali¹⁴ e dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali.

IV. Disposizioni finali

Revoca

Art. 8 Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.

Approvazione ed entrata in vigore

Art. 9 ¹Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.

²Entra in vigore il 1° agosto 1995.

Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995

In nome del Consiglio federale svizzero

⁷ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

⁸ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

⁹ RS 413.12.

¹⁰ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

¹¹ Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004.

¹² Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

¹³ Modifica del 2 febbraio 2011/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011.

¹⁴ RS 413.14

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl

Pubblicato nel BU **2011**, 235.